



Comune di Marcon
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2009)

SOMMARIO

TITOLO I REGOLE GENERALI

- ART. 1 - FINALITA' E CONTENUTO
- ART. 2 - CERIMONIERE
- ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

TITOLO II CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

- ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA
- ART. 5 - RICORRENZE NAZIONALI
- ART. 6 - CERIMONIE RELIGIOSE
- ART. 7 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI
- ART. 8 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE
- ART. 9 - LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE
- ART. 10 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA
- ART. 11 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI
- ART. 12 - PRECEDENZE TRA I COMUNI
- ART. 13 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE
- ART. 14 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA
- ART. 15 - DURATA DELLA CERIMONIA
- ART. 16 - LE INAUGURAZIONI

TITOLO III VISITE UFFICIALI

- ART. 17 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE
- ART. 18 - L'ACCOGLIENZA

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

- ART. 19 - SANTO PATRONO
- ART. 20 - LA BANDIERA NAZIONALE
- ART. 21 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE
- ART. 22 - L'USO DELLA BANDIERA REGIONALE
- ART. 23 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE
- ART. 24 - LO STEMMA E IL GONFALONE
- ART. 25 - LA FASCIA TRICOLORE
- ART. 26 - L'INNO NAZIONALE
- ART. 27 - GLI ONORI CIVILI
- ART. 28 - CASI DI LUTTO
- ART. 29 - IL LUTTO PUBBLICO
- ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I REGOLE GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E CONTENUTO

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente, le sedute e le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Esso disciplina, inoltre:
 - a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b) l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera nazionale, regionale e provinciale in funzione solenne;
 - c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 CERIMONIERE

1. Spetta al servizio segreteria il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.
2. Il servizio segreteria ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti, le ricorrenze significative che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori.
3. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale l'ufficio dovrà:
 - a) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione stessa;
 - b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
 - c) informare - se necessario - l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, e i servizi sanitari e di protezione civile e quelli antincendio;
 - d) stilare il programma e darne informazione interna, e poi esterna;
 - e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
 - f) proporre gli inviti e disporre l'invio con gli eventuali contrassegni d'accesso (lasciapassare e dischi parcheggio);
 - g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
 - h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
 - i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.
4. Lo svolgimento delle suddette attività s'ispira a criteri di buon senso e garbo.

ART. 3 ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenza stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale. Alla sinistra del Sindaco (e cioè alla destra per chi guarda dal fronte) seguono:
 - il Presidente del Consiglio Comunale;
 - il Vice Sindaco.Alla destra del Sindaco seguono:
 - il Comandante della Polizia Locale;
 - i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
 - nelle file successive seguono i Consiglieri Comunali, gli Assessori Comunali e i Funzionari Comunali.
2. A tutti i partecipanti alle pubbliche cerimonie è richiesto un confacente abbigliamento.
3. Durante le sfilate le autorità vengono di solito precedute dal gonfalone municipale, che viene sostenuto da un Agente di Polizia Locale con funzioni di Gonfaloniere e affiancato da altri due Agenti di Polizia Locale in alta uniforme, disposti uno per lato.

TITOLO II
CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4
SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

1. Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale nell'orario convenuto, si riunisce nel luogo convenuto.
2. Il corteo si apre con la banda musicale o fanfara, ove presente.
3. Seguono poi nell'ordine:
 - a) il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Locale;
 - b) l'Associazione Combattenti e Reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare ove presenti;
 - c) le bandiere delle Associazioni d'Arma ove presenti;
 - d) il corteo solenne con a capo, le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenze indicato nel precedente articolo 3;
 - e) il corteo si recherà poi nella Chiesa per la funzione religiosa, ove prevista;

ART. 5
RICORRENZE NAZIONALI

1. Durante le ricorrenze del 25 aprile e del 4 novembre è prevista la deposizione di una corona d'alloro ai Monumenti ai Caduti;
2. Il corteo si raduna davanti al Monumento ai caduti e dopo l'ordine di "attenti" e tre squilli di tromba, avviene la deposizione della corona d'alloro.
3. Il Sindaco, o suo delegato, si avvicina a sfiorare la corona, distendendone simbolicamente il nastro.
4. Tutti mantengono il raccoglimento, così come le bandiere e i gonfaloni rimangono innalzati, durante l'esecuzione del Silenzio e fino all'ordine di "riposo".

ART. 6
CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra dell'altare (alla sinistra per chi guarda dal fronte).
2. Ai rappresentanti è richiesto un abbigliamento consono all'evento.

ART. 7
PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose, il Gonfalone fiancheggia o segue immediatamente il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniscono secondo il grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

ART. 8
GLI INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare.
2. Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitanti sono affiancati sul cartone d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l'invito.
3. L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo otto giorni, ma in genere 15-20 giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali. E' quindi scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari.

4. Non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento. All'invito deve essere allegato il programma.

ART. 9 LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

1. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare – in caso d'indisponibilità – un proprio rappresentante, scelto fra il suo pari rango o fra i suoi vicari.
2. La rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti.
3. Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 10 LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

1. Dopo aver dato conferma tempestiva (prima possibile e in ogni caso almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.
2. L'invitato non può attendere un posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e se non è puntuale.
3. L'invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART. 11 L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (s'intende per chi siede, e in pratica il sinistro per chi guarda dal fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo.
2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.
1. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori. Questi parlano dal leggìo o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 12 PRECEDENZE TRA I COMUNI (tolto: E PROVINCE)

1. Nelle cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:
 - a) Sindaco di Marcon;
 - b) Sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza del Sindaco di Venezia;
 - c) Sindaci delle città capoluogo di Provincia;
 - d) Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni;

ART. 13 REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

1. Se alla cerimonia interviene:
 - il Presidente della Repubblica;
 - il Presidente di una Camera;
 - il Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - il Presidente della Corte Costituzionale, o alte cariche dello Stato;a loro va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle dell'autorità intervenuta).
2. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I Cardinali e Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.

4. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una posizione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.
5. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.
6. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.
7. Nel caso in cui non si può ricorrere ad alcuna precedenza, si può ricorrere all'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali d'enti, fa riferimento all'ente.
8. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo il pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.
9. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine d'arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.
10. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 14

LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto.
2. Stabilire nel programma la scaletta e la durata degli interventi onde evitare che chiunque prenda la parola.
3. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.
4. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.
5. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.
6. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolve dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo, che introduce gli oratori.

ART. 15

DURATA DELLA CERIMONIA

1. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e d'ogni altro momento della cerimonia.
2. I tempi andranno imposti agli oratori e agli altri protagonisti.

ART. 16

LE INAUGURAZIONI

1. Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti, di nuova creazione, rappresentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura.
2. Un'inaugurazione è però anche un momento di festa. Le due componenti: solennità e festosità vanno perciò congiunte con attenzione. Se si tratta di inaugurare un'opera pubblica, va aggiunto anche l'elemento dell'ufficialità.
3. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.
4. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone. Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato.
5. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde, o altro.
6. Per l'inaugurazione d'opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente. Eventualmente va prevista dopo i discorsi, la benedizione dell'opera.
7. Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata. Gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dà il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale o marcette festose che accompagnano l'inizio della visita.
8. In conclusione della visita, è offerto un rinfresco.

TITOLO III VISITE UFFICIALI

ART. 17 PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

1. Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata, è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, se gli ospiti non sono della Città, possono essere inseriti momenti turistici.
3. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.
4. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene ogni notizia, riferimento e recapito utile.
5. Gli incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 18 L'ACCOGLIENZA

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza.
2. L'ospite è ricevuto dal Sindaco o un suo vicario al portone.
3. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito dell'accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.
4. Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE

ART. 19 SANTO PATRONO

1. Il 23 aprile ricorre la festività di San Giorgio patrono della città.
Nelle giornate di festa gli uffici pubblici e le scuole restano chiusi.

ART. 20 LA BANDIERA NAZIONALE

1. La Legge n. 22 del 1998 e il D.P.R. 121 del 07.04.2000 sanciscono che la bandiera nazionale, insieme a quella europea, va esposta in permanenza, su tutti gli edifici pubblici.
2. All'interno degli uffici pubblici le bandiere di cui al comma precedente devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica.
3. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere d'alcun tipo, sia che è esposta all'interno che all'esterno.
4. Se la bandiera nazionale è esposta insieme con altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.
5. Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

ART. 21 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera va esposta, unitamente a quella europea ed al vessillo cittadino negli uffici:
 - del Sindaco;

- nella Sala del Consiglio Comunale
 - nella Sala della Giunta Comunale
2. Le bandiere devono essere esposte su aste alle spalle e alla destra della scrivania del Sindaco.

ART. 22
USO DELLA BANDIERA REGIONALE

1. La L. R. n. 10 del 10.04.1998 sancisce l'uso della bandiera della Regione del Veneto.
2. La bandiera viene esposta, oltre ai casi di cui all'art. 2, comma 2 della citata legge regionale, nei seguenti casi:
 - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;
 - All'esterno delle sedi municipali nelle giornate di apertura degli uffici
 - All'esterno delle sedi municipali in occasione delle sedute di Consiglio Comunale
 - All'esterno degli edifici scolastici, il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo
 - All'esterno delle sedi municipali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

ART. 23
L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

1. Oltre ai casi d'imbandieramento permanente previsti dalla Legge per taluni edifici, la bandiera nazionale, quella europea e quella della Regione Veneto, vanno esposte sui pubblici edifici in occasione delle seguenti ricorrenze:

7 gennaio	Festa del tricolore
27 gennaio	Giornata della memoria
10 febbraio	Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe (L. 92/30.03.2004)
11 febbraio	Patti lateranensi
23 aprile	S. Giorgio Martire - Santo Patrono
25 aprile	Liberazione dal nazifascismo
1 maggio	Festa del lavoro
9 maggio	Giornata d'Europa
2 giugno	Festa della Repubblica
28 settembre	Insurrezione popolare di Napoli contro i nazifascisti
4 ottobre	San Francesco e Santa Caterina patroni d'Italia.
24 ottobre	Giornata della Nazioni Unite (con bandiera dell'ONU)
4 novembre	Festa dell'unità Nazionale e Festa delle Forze Armate

2. In altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e in ambito locale dal Prefetto.

ART. 24
LO STEMMA E IL GONFALONE

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono quelli riconosciuti con D.P.R. del 02.04.2001 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato l'11.04.2001.
2. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso salvo autorizzazione condizionata rilasciata, nell'interesse pubblico locale, dalla Giunta Comunale, per mezzo del Sindaco.
3. Il Gonfalone viene utilizzato nei seguenti casi:
 - nelle cerimonie pubbliche
 - nelle manifestazioni civili
 - nelle ricorrenze nazionali
 - nelle cerimonie religiose e ai funerali in cui sia prevista una rappresentanza del Comune
 - nelle processioni religiose e nei cortei funebri in cui sia prevista una rappresentanza del

- Comune
- In occasione di iniziative organizzate da altri Enti, che abbiano una rilevanza pubblica

ART. 25 LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, ed è posta sulla spalla destra con il verde al collo.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale ne può delegare l'uso, tenuto conto anche della celebrazione dei matrimoni civili.
3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco deve essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

ART. 26 L'INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.
2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.
3. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

ART. 27 GLI ONORI CIVILI

1. L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o scuole o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.
2. Le delibere che dispongono onori di tale natura, compatibili con le leggi vigenti in materia, devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

ART. 28 CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, in carica, indipendentemente dall'area politica d'appartenenza, sul portone del Palazzo Comunale, per la durata di 48 ore, è affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.
2. L'Amministrazione comunale partecipa ai funerali con il gonfalone del Comune. Le stesse modalità valgono per il decesso di ex Sindaco, ex Assessore, ex Presidente del Consiglio Comunale, ex Consigliere Comunale ed altre personalità di rilievo per la comunità.

ART. 29 IL LUTTO PUBBLICO

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico.
2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici e possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno).
3. Possono essere deliberate in aggiunta, altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'assemblea consiliare o nelle riunioni di Giunta Comunale.
4. Il lutto cittadino è deliberato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.